

VERBALE DI ACCORDO

1/9/1953

Il giorno 25 Agosto 1953 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Modena, alla presenza del Sig. Benatti Ienze - Vice Direttore - sono convenuti i setteelencati rappresentanti Menezzi Efeardo per la Camera Conf. del Lavoro di Modena - Fed. Alimentazione -

Arte Lui - per l'Unione Sindacale Provinciale di Modena - C.I.S.L. - Dett. Montanini Enzo - Dett. Gasparini Oscar - Dett. Guidetti Vincenzo Dett. Bellini Giuseppe per l'Associazione Cooperative Lavorazione Prodotti Agricoli della Prov. di Modena - Assistiti dai Sigg. Avv. Luigi Ieva e per Agr. Quadri Pietro

per discutere le preposte avanzate dalla Camera Conf. del Lavoro per miglioramenti salariali ai lavoratori dipendenti dalle Cantine Sociali.

Depe Ampia disamina le parti convengono quante segue:

- 1) A decorrere dal 1° Settembre 1953 le Cantine Sociali corrisponderanno ai loro dipendenti un "trattamento transitorio" concretentesi in lire 20 erarie per gli uomini superiori agli anni venti e lire 16 erarie per gli inferiori agli anni 20 e per le donne;
- 2) Tale trattamento transitorio viene limitato al periodo dal 1° Settembre al 30 Novembre di ogni anno;
- 3) Il presente accordo avrà efficacia per la vendemmia del 1953 e per quella del 1954, mentre con tale trattamento si intendano regolati nel loro complesso sino a tutto il 30 Novembre 1954 i rapporti di lavoro tra Cantine Sociali e loro dipendenti;
- 4) Il trattamento transitorio di cui sopra, per l'annata 1954 (Settembre Novembre) subirà le stesse variazioni percentuali dell'indennità di contingenza, facendo base le attuali lire 83,50 in vigore per l'operaie specializzate;
- 5) Per quante riguarda la parte normativa dei rapporti tra Cantine Sociali e loro dipendenti si richiama il Contratto Nazionale Alimentaristi del 12/3/1948 attualmente praticate dalle Aziende vinicole Sociali.
- 6) Il trattamento transitorio come sopra concesso dovrà essere assorbito sine alla sua concorrenza da ogni eventuale aumento da qualsiasi titolo concesso in sede Nazionale, ad eccezione dell'indennità di contingenza, per eventuali variazioni in aumento secondo l'attuale congegno.
- 7) Per il personale dipendente retribuito a mese il trattamento transitorio verrà corrisposto mensilmente con un ragguglio a n° 208 ore mensili.

Lette, approvate e sottoscritte.